## Provincia di Torino Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot	n	/66337	7/2007
I IUI.	11	/0055/	1/400/

OGGETTO: COMUNE DI CHIANOCCO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - (D.C.C. N. 40 DEL 16/11/2006) - OSSERVAZIONI.

## Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Chianocco, con deliberazione del C.C. n. 40 del 16/11/2006, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 04/12/2006 (*prat. n.* 144/2006);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 40 del 16/11/2006 di adozione, finalizzati modificare la cartografia e/o la normativa delle zone *Ap1*, *ai1* e *an2*;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- nell'ambito Ap1 vengono definite le aree a Servizi (verde e parcheggi) dei P.E.C.;
- in località *Crotte*, nella zonizzazione *an2* viene rilocalizzata una superficie di circa 300 mq ad ovest della frazione; nella stessa frazione, si propone l'accorpamento di un immobile nell'ambito *ai1* identificato con l'acronimo *ai1/1*;
- le Norme Tecniche di Attuazione modificate precisano la fascia di rispetto della S.S. n. 25, le caratteristiche tipologiche dei bassi fabbricati nella aree di nuovo impianto *an* e normano la costruzione di bassi fabbricati pertinenti alle residenze nelle aree agricole;

## dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## DETERMINA

- 1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Chianocco con deliberazione C.C. n. 40 del 16/11/2006, le seguenti osservazioni:
  - a) in riferimento alla proposta di aggregare un'unità abitativa e annesso fondo di pertinenza nell'ambito *ail "Nuclei frazionali ail,....ai10"* con l'acronimo *ai1/1* (al fine di consentire *"L'aumento previsto dal P.R.G. per servizi e miglioramento dello standard abitabile"* (Cfr. Atto Deliberativo)) in quanto l'area rientra nella fascia di rispetto stradale della S.P. n. 203 e della strada comunale via Villanova, si osserva che:
    - il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 "Nuovo codice della strada", al punto b), comma 1, dell'art. 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" non consente ai proprietari dei fondi confinanti con le proprietà stradali di "costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale";
    - l'art. 17, comma 1, "Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati" del sopraccitato Decreto precisa che: "....all'interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura";
  - b) la Variante proposta, <u>non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici</u>, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa.
    - La "Relazione Illustrativa" presenta alcune incongruenze con la deliberazione di adozione; in particolare:
    - nella Relazione Illustrativa è citato: ""La presente Variante Parziale" Introduce le modifiche alla cartografia, alle Norme tecniche di attuazione, alle tabelle dei servizi e capacità insediativa....", nell'Atto deliberativo invece è riportato: ".....come emerge dalla relazione illustrativa, non incidendo la Variante in esame sulle infrastrutture a livello comunale.....e non introducendo alcuna modifica alla struttura del piano.... ed al suo dimensionamento in termini di maggiore capacità residenziale...";

- non è stato allegato l'articolo delle Norme Tecniche di Attuazione oggetto di modifica per ".......disciplinare la costruzione di bassi fabbricati pertinenziali alle residenze nelle aree agricole (art. 17)" (Cfr. Atto deliberativo);
- l'allegato n. 3, del quale manca la *"Situazione Attuale"*, presenta un'area a parcheggio ad uso pubblico non contabilizzata nella Tabella TSPD/1 *"standard dei servizi per le attività produttive"* (Cfr. Relazione Illustrativa) e non evidenziata nella Tavola del Piano *P3b/1/1* Azzonamento;
- dalla Tabella sopraccitata si riscontra un incremento delle aree a verde pubblico, in particolare da 3.615 mq a 5.635 mq; confrontando gli Allegati si osserva la riconferma delle aree a verde ad eccezione degli Allegati n. 2 (Attuale e in Progetto) dove vengono stralciate le aree V7 e V9;
- 2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
- 3. **di trasmettere** al Comune di Chianocco la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino											
TOTTIO	· •	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	• •	•